 Comune di Grotte

 (Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**Comunicato**

**Proroga scadenza fino al 30 settembre 2020**

**Delle “Agevolazioni promozione Economia locale”**

**L’art. 1, comma 10-sexies  del Decreto Milleproroghe 2020 (legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del  DL 162/2019) ha prorogato, solo per l’anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre il termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste - per promuovere le economie locali (in comuni fino a 20.000 abitanti) - dall’articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, a favore dei soggetti esercenti le predette attività. Per gli anni successivi al 2020, primo anno di operatività della misura, il termine per la presentazione delle domande rimane invariato.**

Il Comune di Grotte intende istituire nel proprio bilancio un fondo per l’agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l’ampliamento di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso, in esecuzione dell’art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019 n.58.

A tale scopo la Giunta Comunale (con deliberazione n. 30 del 30.03.2020) ha stabilito, per quanto non già espressamente stabilito dalla succitata norma, i criteri applicativi per le *“agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”* di cui all’art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34*.*

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo nell’anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta. Pertanto, le ipotesi ammesse per ottenere il contributo sono:

1. RIAPERTURA sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi.
2. AMPLIAMENTO di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale (*così come previsto dalla Del. Giunta Comunale n.30 del 30.03.2020 per “ampliamento” si intende un incremento della superficie calpestabile dei locali già in uso per almeno il 20%).*

La riapertura o l’ampliamento devono avvenire a partire dal 01/01/2020.

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura o ampliamento di esercizi operanti nei settori:

* dell’artigianato;
* del turismo;
* della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
* della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
* della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
* del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall’art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

* gli esercizi di compro oro;
* le sale per scommesse;
* le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d’azzardo di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
* i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
* le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

La richiesta di contributo dovrà rispettare il regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

I contributi saranno erogati nei limiti del fondo previsto dal Ministero dell’Interno e dello stanziamento in Bilancio del Comune di Grotte, nonché saranno concessi *“nell’ordine di presentazione delle richieste”* come previsto dall’art.30-ter, comma 9 – 3° periodo del decreto legge 30 aprile 2019 n.34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019 n.58.

La richiesta di contributo potrà essere presentata fino al **30/09/2020** esclusivamente, e a pena di inammissibilità, mediante PEC all’indirizzo: comunedigrotte@pec.it.

Maggiori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo mail: affarigenerali@comunedigrotte.org

Allegati: richiesta contributo e dichiarazione